

Cassa semplificata da garantire a tutti

Ammortizzatori

Fino al 31 marzo occorre rendere flessibile la consultazione sindacale
Enzo De Fusco

In assenza di un regime transitorio contenuto nella riforma degli ammortizzatori sociali, è necessario allargare la procedura di semplificazione sulle informative sindacali a tutte le domande di cassa integrazione dal 1° gennaio fino al 31 marzo 2022, indipendentemente dagli strumenti utilizzati.

In questi due anni di pandemia si sono susseguite deroghe su deroghe ai regimi normativi tradizionali. Pensando solo alle informative sindacali, con la circolare 47/2020 l'Inps, riferendosi alla Cigo e al Fis, ha dispensato le aziende dall'osservanza dell'articolo 14 del Dlgs 148/2015.

Con la circolare 72/2021 l'istituto ha altresì precisato «che in caso di domande di nuovi periodi di Cigd - che di fatto prorogano lo stato di crisi emergenziale dell'azienda - proposte anche non in continuità rispetto a precedenti sospensioni per Covid-19...non è necessaria la definizione di un nuovo accordo inerente al periodo oggetto della domanda».

A queste posizioni interpretative deve aggiungersi la possibilità prevista dalla legge di retroagire la decorrenza delle sospensioni o delle riduzioni orarie.

A ottobre 2021, il legislatore ha proposto nel disegno di legge di Bilancio - forse in modo un po' affrettato visto che almeno fino al 31 marzo 2022 siamo ancora nello

stato di emergenza - di rientrare nell'ambito del sistema ordinario disciplinato dal Dlgs 148/2015 a partire da 1° gennaio 2022. Questo cambio di regime, però, è avvenuto nel pieno della quarta ondata del virus e in un periodo in cui sono stati approvati una pluralità di corposi provvedimenti emergenziali.

Proprio l'assenza di un regime transitorio solleva un problema giuridico che impone una riflessione: le aziende che dal 1° gennaio 2022 hanno sospeso i lavoratori nel regime normativo "ordinario" ma di fatto nella medesima situazione emergenziale precedente, avrebbero dovuto inviare l'informativa sindacale preventiva entro il 6 dicembre 2021 (21 dicembre per quelle con meno di 50 dipendenti) in cui però vigeva un regime normativo e interpretativo che non richiedeva l'informativa preventiva.

Con la circolare 3/2022 il ministero del Lavoro ha tamponato la situazione aprendo a un regime semplificato fino al 31 marzo 2022, su presupposti di principio, però, che sembrano circoscrivere la semplificazione alle sole imprese che per la prima volta accedono al regime del decreto 148/2015.

L'Inps nel messaggio 802/2022 ha poi sostenuto che l'informativa, non preventiva, può essere ammessa fino al 31 marzo anche per le aziende che accedono ai fondi bilaterali, ma limitatamente a specifici codici Ateco.

A questo punto però non si comprendono i motivi che giustificano una selezione delle tipologie di imprese per accedere al regime semplificato, visto che le problematiche del regime transitorio e del caos normativo sono comuni a tutte le imprese.

L'agevolazione finora si applica solo alle nuove imprese che hanno il Fis e in alcuni fondi bilaterali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

